

[4] Interim satis longo intervallo, cum esset cum L. Lucullo<sup>1</sup> in Siciliam profectus, et cum ex ea provincia cum eodem Lucullo decederet, venit Heracleam. Quae cum esset civitas aequissimo iure ac foedere<sup>2</sup>, ascribi se in eam civitatem voluit, idque, cum ipse per se dignus putaretur, tum auctoritate et gratia Luculli ab Heracliensibus impetravit. [7] Data est civitas Silvani lege et Carbonis, SI QUI FOEDERATIS CIVITATIBUS ASCRIPTI FUISSENT, SI TUM CUM LEX FEREBATUR IN ITALIA DOMICILIUM HABUISSENT ET SI SEXAGINTA DIEBUS APUD PRAETOREM ESSENT PROFESSI. Cum hic domicilium Romae multos iam annos haberet, professus est apud praetorem Q. Metellum<sup>3</sup> familiarissimum suum. [8] Si nihil aliud nisi de civitate ac lege dicimus, nihil dico amplius; causa dicta est. Quid enim horum infirmari, Gratti<sup>4</sup>, potest? Heracleaene esse tum ascriptum negabis? Adest vir summa auctoritate et religione et fide, M. Lucullus, qui se non opinari sed scire, non audivisse sed vidisse, non interfuisse sed egisse dicit. Adsunt Heraclienses legati, nobilissimi homines – huius iudici causa cum mandatis et cum publico testimonio venerunt –, qui hunc ascriptum Heracliensem dicunt. Hic tu tabulas desideras Heracliensium publicas, quas Italico bello incenso tabulario interisse scimus omnes. Est ridiculum ad ea, quae habemus, nihil dicere, quaerere quae habere non possumus, et de hominum memoria tacere, litterarum memoriam flagitare; et cum habeas amplissimi viri religionem, integerrimi municipii ius iurandum fidemque, ea, quae depravari

4. 1. È il futuro grande Lucullo il Pontico (cfr. specialmente la *De imp. P., passim*), che si recò in Sicilia forse per raccogliere prove in favore del padre Lucio, che vi era stato propretore nel 102 e allora viveva esule, in seguito a condanna per peculato, assai probabilmente ad Eraclea, dove al ritorno Archia e Lucio Licinio lo incontrarono con l'altro figlio Marco, console nel 73. Cfr. *Acad.*, II, 1.

2. Eraclea, sul golfo di Taranto, diventò *civitas foederata aequo iure* nel 278 a. C. (cfr. *Balb.*, 50); ottenuta la cittadinanza romana in seguito alla legge Plauzia-Papiria dell'89 (presentata dai tribuni Gn. Papirio Carbone e M. Plauzio Silvano: *Silvani*: Manuzio – *Silani*, *Sillani* Ω), divenne *municipium* nel 90, in base alla legge Giulia.

3. Q. C. Metello Pio (già nominato nel § pr.), pretore nell'89 e console nell'80 a. C.

4. Di questo accusatore non si sa nient'altro (*Gratti*: Buecheler, in base al § 12; *gratis* Ω). Dal § 8 al § 11 si ha la *confirmatio prima*, di carattere strettamente legale.

[4] Intanto, passato che fu un periodo di tempo parecchio lungo, si recò in Sicilia con Lucio Lucullo<sup>1</sup> e al ritorno, sempre con Lucullo, da quella provincia, si fermò a Eraclea, una città federata con perfetta parità di diritti<sup>2</sup>. Proprio per questa ragione chiese l'iscrizione come cittadino nei suoi registri anagrafici e, sia perché ritenuto personalmente degno, sia, e soprattutto, per l'autorevole influenza di Lucullo, fu accontentato. [7] In forza della legge Plauzia-Papiria venne poi concessa la cittadinanza romana « A TUTTI GLI ISCRITTI NEI REGISTRI ANAGRAFICI DELLE CITTÀ FEDERATE, A PATTO CHE, ALLA DATA DELLA LEGGE, AVESSERO GIÀ IL DOMICILIO IN ITALIA E CHE ENTRO 60 GIORNI SI FOSSERO FATTI REGISTRARE DAL PRETORE ». E poiché questo mio difeso il domicilio l'aveva già da parecchi anni qui a Roma, si fece registrare dal pretore Quinto Metello<sup>3</sup>, suo intimo amico. [8] Orbene, se devo limitarmi a parlare della legalità di questa cittadinanza, non aggiungo più parola: la causa è bell'e perorata; ché nessuno di questi dati di fatto potrebbe, Grattio<sup>4</sup>, essere contestato. Vorrai tu sostenere che allora Archia non venne iscritto nei registri di Eraclea? È qui in tribunale una personalità che unisce a un altissimo prestigio la coscienziosità di un gran galantuomo, Marco Lucullo: il quale lo conferma non già in base a una sua semplice supposizione ma per scienza diretta, non già in base a una notizia giunta alle sue orecchie ma alla sua testimonianza oculare, non già in base a una presenza passiva ma al suo personale interessamento. È qui presente una delegazione di Eraclea formata dai cittadini più ragguardevoli, venuti a Roma proprio per questo processo con l'incarico di deporre come testi per conto della loro città: essi confermano l'iscrizione dell'imputato come cittadino di Eraclea nei pubblici registri. È a questo punto che tu richiedi tali registri lamentandone la mancanza: eppure, come sappiamo tutti, andarono distrutti durante la guerra italo-greca nell'incendio dell'archivio. Ma un comportamento come il tuo fa davvero ridere: di fronte alle prove che abbiamo a disposizione non dici una parola mentre cerchi quelle di cui è impossibile disporre; non apri bocca sulle testimonianze orali mentre pretendi quelle scritte; per finire, pur avendo a garanzia la parola d'onore d'una personalità così autorevole nonché la testimonianza giurata di un municipio incorrotto, respingi delle